



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 107/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DIGITEL ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 259/03 E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN MATERIA DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI APPLICABILI ALLA MIGRAZIONE IP PER SERVIZI VOCE, ALLA MIGRAZIONE DI ACCESSI DA EASY IP A BITSTREAM ATM, AL PROVISIONING, ALL'ASSURANCE E ALLE MIGRAZIONI/DISATTIVAZIONI DI LINEE DI ACCESSO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1 agosto 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, come modificata ed integrata dalla delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’“*Accordo Quadro per il passaggio degli utenti finali tra operatori in attuazione della delibera n. 274/07/CONS*” del 14 giugno 2008;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante “*Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VOIP*”;

VISTA la delibera n. 668/13/CIR, del 28 novembre 2017, recante “*Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015*”;

VISTA la delibera n. 64/14/CIR, del 26 maggio 2017, recante “*Definizione della controversia tra Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) e Telecom Italia S.p.A. (Telecom) avente ad oggetto il rifiuto da parte di Telecom di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico sull'interconnessione IP nel rispetto degli obblighi, delle tempistiche e delle modalità definite dall'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati NN. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e N. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 52/15/CIR, del 20 aprile 2015, recante “*Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa con interconnessione TDM e VoIP/IP*”;

VISTA la delibera n. 32/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “*Adozione di misure cautelari nella controversia tra Digitel Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 259103, in materia di disposizioni regolamentari applicabili alla migrazione IP per servizi voce, alla migrazione di accessi da easy IP a bitstream ATM, al provisioning, all'assurance e alle migrazioni/disattivazioni di linee di accesso*”;

VISTA la nota del 2 marzo 2017, acquisita in data 6 marzo 2017 dall'Autorità al protocollo n. 13615, con cui la società Digitel Italia S.p.A., di seguito denominata Digitel, ha presentato istanza con richiesta di misure cautelari, per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata Telecom, oppure Telecom Italia o TIM, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice*, e degli articoli 2 e 4 del *Regolamento*, in materia di presunte violazioni da parte di Telecom a danno di Digitel delle disposizioni regolamentari applicabili in merito a servizi richiesti da Digitel (migrazione IP su rete SIP per servizi voce/Migrazione accessi da Easy IP a Bitstream ATM/fornitura prestazioni associate agli obblighi di *provisioning*, *assurance* e/o migrazione di linee/disattivazione di linee);

VISTA la nota del 12 maggio 2017 recante numero di protocollo 31759, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata Direzione, esaurita la fase cautelare, ha convocato Digitel e Telecom (le *Parti*) in prima udienza per la trattazione del merito per il giorno 9 giugno 2017, poi differita al 12 giugno 2017, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la memoria di Digitel del 1 giugno 2017 acquisita dall’Autorità in data 5 giugno 2017, al protocollo n. 35727;

VISTA la memoria di replica di TIM del 1 giugno 2017 acquisita dall’Autorità in data 5 giugno 2017, al protocollo 35698;

VISTI i verbali delle udienze del 12 giugno 2017 e del 5 luglio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Il procedimento.....	3
2	Il fatto	6
3	Le argomentazioni delle <i>Parti</i>	10
3.1	La posizione di Digitel.....	10
3.2	La posizione di Telecom.....	14
4	Valutazioni dell’Autorità sugli esiti dell’istruttoria nel merito	22
5	Conclusioni dell’Autorità	32

1 Il procedimento

Con nota del 2 marzo 2017, acquisita in data 6 marzo 2017 dall’Autorità con numero di protocollo 13615, Digitel ha presentato istanza, con richiesta di misure cautelari, per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Telecom, ai sensi dell’articolo 23 del *Codice*, e degli articoli 2 e 4 del *Regolamento*, in materia di presunte violazioni da parte di Telecom a danno di Digitel delle disposizioni regolamentari applicabili in merito a servizi richiesti da Digitel (migrazione IP su rete SIP per servizi voce/Migrazione accessi da Easy IP a *Bitstream* ATM/fornitura prestazioni associate agli obblighi di *provisioning*, *assurance* e/o migrazione di linee/disattivazione di linee).

L’istanza di cui sopra contiene sia la richiesta di intervento cautelare sia di merito. La prima fase del procedimento, di seguito richiamata, è stata finalizzata alla trattazione dell’istanza cautelare.

In data 9 marzo 2017, con nota protocollo n. 14590, la Direzione ha avviato il procedimento e in data 15 marzo 2017, con successiva nota protocollo n. 15949, ha provveduto a convocare le *Parti* in udienza per il giorno 24 marzo 2017 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia in relazione alla richiesta di Digitel di misure cautelari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In data 17 marzo 2017 Telecom ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall'Autorità in medesima data al numero di protocollo n. 16341, sulla richiesta avversaria di misure cautelari.

In data 24 marzo 2017 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, le *Parti* come da verbale redatto.

Nel corso dell'udienza, a seguito di invito da parte del responsabile del procedimento a voler tentare la conciliazione, la Direzione procedeva alla formulazione di una proposta che ove accolta poteva consentire il superamento, da parte di Digitel, della richiesta misura cautelare.

A tal fine la Direzione inviava, in data 27 marzo, alle *Parti* la citata proposta, così come illustrata nel corso dell'udienza e in tale sede già accolta con favore da parte istante, con l'indicazione di un termine per Telecom, fissato al 28 marzo 2017, per un proprio riscontro.

Telecom comunicava, con nota del 29 marzo 2017 acquisita in data 30 marzo 2017 con numero di protocollo 22729, di non accettare la suddetta proposta, indicandone le motivazioni.

In data 31 marzo 2017 Digitel, con nota acquisita al protocollo n. 23712 del 3 aprile 2017, nel far riferimento alla proposta conciliativa della Direzione del 24 marzo e al rigetto di Telecom, reiterava la richiesta d'intervento d'urgenza ("presidenziale" ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del *Regolamento*) allegando numerose segnalazioni di propri clienti disserviti.

Verificata pertanto l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori ai fini di una valutazione dell'istanza d'urgenza (cautelare) la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del *Regolamento*, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, di seguito denominata Commissione, per le determinazioni di competenza per la discussione del 18 aprile 2017.

In tale seduta la Commissione ha adottato la delibera n. 32/17/CIR, il cui dispositivo è stato notificato alle *Parti* in data 20 aprile 2017. Il provvedimento con le motivazioni è stato invece notificato alle *Parti* in data 23 giugno 2017.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera n. 32/17/CIR, "*Telecom procede a riabilitare Digitel all'espletamento di tutte le attività connesse al provisioning dei servizi all'ingrosso tramite il portale wholesale, per un periodo di tre mesi*".

Esaurita la fase cautelare la Direzione ha dato seguito alla fase procedimentale inerente alla trattazione del merito.

A tal fine la Direzione ha provveduto a convocare le *Parti* per la prima udienza di merito per il giorno 9 giugno 2017, con nota del 12 maggio 2017 recante numero di protocollo del 31759.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Digitel ha inviato la propria memoria in data 1° giugno 2017 acquisita al numero di protocollo 35727 del 5 giugno 2017.

TIM ha inviato le proprie deduzioni in data 1° giugno 2017 con nota numero di protocollo 35698.

L'udienza veniva differita al 12 giugno 2017 come da verbale redatto.

Nel corso della stessa Digitel ha depositato alcuni documenti acquisiti dal responsabile del procedimento a mezzo e-mail il giorno 13 giugno 2017.

Trattasi nello specifico dei seguenti atti: *“Accordo per l'esecuzione delle prove di interconnessione IP tra Test Plant da svolgersi ai fini dell'accertamento della qualificazione di interfaccia/funzionalità SIP”* del 12-12-2011; *“Accordo per la fornitura del servizio di interconnessione diretta alla rete fissa di Telecom Italia in tecnologia IP”* datato 12-12-2011; *“Accordo per la fornitura del servizio di interconnessione diretta alla rete fissa di Telecom Italia in tecnologia VOIP/IP SIP o SIP-I”* del 12-3-13; una mail del 12-10-2012 recante: *“Stato di avanzamento attività di interconnessione IP-IP GTWM con operatore DIGITEL ITALIA”*; due documenti recanti: *“Incidenza dei costi TIM sul fatturato Digitel”* ed *“Incidenza dei costi TIM e simulazione «saving» su 2016”*.

In data 15 giugno 2017 Digitel ha inviato una comunicazione, a mezzo e-mail, acquisita al numero di protocollo 38567. In tale documento Digitel conferma che ad oggi non risultano ultimate le migrazioni di traffico da SS7 a SIP, richiede la disponibilità di TIM per ultimare quanto prima la procedura di migrazione del traffico da SS7 a SIP con definitiva risoluzione dei problemi tecnici ad oggi riscontrati, richiede un tavolo tecnico di discussione con TIM per chiarire e verificare tutte le problematiche tecniche oggetto della relazione.

In data 23 giugno 2017 Digitel ha inviato una nota acquisita al protocollo n. 41227 in cui descrive la propria architettura di rete di interconnessione con TIM.

In data 26 giugno 2017 la Direzione ha convocato per la seconda udienza di merito le *Parti* con nota recante numero di protocollo 41347.

In data 26 giugno Digitel ha inviato una comunicazione acquisita al numero di protocollo 41227 contenente un documento recante: *“Schemi attuali della Rete Digitel - Progetto Speciale Rete IP Fonia & Dati”*.

In data 27 giugno 2017 TIM ha inviato una nota tecnica acquisita a protocollo n. 41588 in medesima data con particolare riferimento alle problematiche di interpretazione della specifica di interconnessione IP ST 769 che hanno impedito la migrazione del traffico reverse WLR.

In data 3 luglio 2017 Digitel ha inviato diverse note, una contenente le proprie osservazioni al verbale, due relazioni di *Connecting Project* di risposta a missiva TIM su ST 769 ed attività di migrazione, un documento riassuntivo sul calcolo delle penali relative agli SLA regolamentati, un documento su ottimizzazione reti e riepilogo su calcoli di cui all'istanza, tutte acquisite al protocollo n. 42687 in pari data.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In data 5 luglio 2017, a seguito di breve differimento richiesto da Digitel, si teneva la seconda udienza di merito, come da verbale redatto. Nel corso dell'udienza il responsabile del procedimento acquisiva agli atti l'ulteriore documentazione presentata da Digitel.

Con nota del 13 luglio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 46213, Digitel ha inviato i file riassuntivi delle penali maturate ed oggetto di fatturazione, ripartite per anni e servizi, nonché il computo delle indennità da ritardo per la migrazione da Easy Ip a *Bitstream*.


Verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori ai fini di una valutazione dell'istanza nel merito, la Direzione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10, del *Regolamento*, gli atti del presente procedimento alla Commissione, per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

Digitel è un operatore autorizzato, sin dal 1999, all'offerta al pubblico, in ambito nazionale, di servizi e reti di comunicazione elettronica. Offre servizi di accesso alla rete pubblica telefonica e dati alla clientela business e consumer, erogati principalmente per il tramite *resellers* locali, aderendo alle diverse offerte di riferimento ("OR") di TIM.

A tal fine ha stipulato, con TIM, una serie di accordi relativi all'accesso, trasporto e consegna verso l'unico PoP Digitel per servizi voce (contratti convenuti nel periodo 2008-2012, quali CS-CPS, Interconnessione Diretta, WLR, ecc.) e dati (es. accordi *Easy IP All*). Di seguito l'architettura in esercizio:

Schema di rete telefonica Digitel Italia SpA in esercizio per la parte SS7 e SIP






Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sin dal lancio dei relativi servizi sul mercato Digitel riscontrava, a suo dire, una serie di inadempienze nei servizi WLR ed *EasyIp All*, quali:

- guasti in fase di fornitura di servizi ai clienti;
- non trasparenti fatturazioni IAV per i servizi *TIM Easy IP All* o WLR, con riguardo alla rendicontazione sugli “interventi” svolti;
- disservizi della componente ULL.

Digitel, inoltre, cita un contratto cosiddetto “MAGHI” utile a “virtualizzare” il proprio traffico in un unico POP a livello di SGU (si veda la figura seguente), al costo aggiuntivo iniziale (oltre quello di OR) di € 450/mese per singolo flusso E1 (si veda la figura seguente). A fronte della richiesta di aumento dei flussi di interconnessione a 2 Mbps (E1), veniva a conoscenza del fatto che questo non era possibile, se non con trasporti a lunga distanza o con soluzione, più onerosa, consistente nella trasformazione del circuito a 34 Mb/s o a 155 Mb/s. Ciò costringeva Digitel, a suo dire, stante l’urgenza del caso a ripiegare sulla soluzione di pagare oltre € 3.600/mese per n. 3 circuiti E1 da ottobre 2012 sino ad oggi.

Schema della rete telefonica Digitel Italia in esercizio per la parte SS7 e consistenze



- La rete Digitel Italia è interconnessa fisicamente tramite collegamenti diretti al BBN di Milano Bersaglio con 82 Flussi E1 (155Mbps+34Mbps+3x2Mbps)
- TIM virtualizza l’interconnessione a TUTTI gli SGU della sua rete sul nodo di Milano Bersaglio (Offerta MaGhi)

Digitel, aggiunge, ha aderito ad accordi per la migrazione verso la tecnologia *bitstream Ethernet* e all’interconnessione *IP*, anche al fine di risolvere detti problemi di capacità trasmissiva. Si dotava, quindi, della componentistica necessaria. I relativi Contratti prevedevano la fornitura, da parte di TIM, di una rete di *backhaul Ethernet*, con raccolta su un minimo di 16 PoP (300 Mbps/PoP), sia per i servizi *bitstream* sia voce su tutto il territorio nazionale.

Acquistati gli impianti ed eseguiti i relativi test, a detta di Digitel tra ottobre e novembre 2012, da tale data Digitel ha affermato che risultava pronta per la migrazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella delle Aree Gateway parte SIP e stato dell'arte migrazione SS7 → SIP

AG	INTERCONNESSIONE DIRETTA				TERMINAZIONE DOPPIO Pdi (terminazione Long Distance)	INTERCONNESSIONE INVERSA		NOTE
	RACCOLTA C120PDI (W.F)	RACCOLTA 01800PDI	RACCOLTA CS/CPS/CSD	TERMINAZIONE SINGOLO Pdi		RACCOLTA DCM SINGOLO Pdi	RACCOLTA DCM DOPPIO Pdi (Raccolta LONG DISTANCE)	
AG10	SI	NA	SI	SI	SI	SI	SI	3 DCM ANCORA IN SS7 PER EVITARE PROBLEMI ALL'NNI SIP
AG11	SI	NA	SI	SI	SI	SI	NO	situazione mista SS7 e SIP
AG6	SI	NA	SI	SI	SI	SI	NO	situazione mista SS7 e SIP
AG7	SI	NA	SI	SI	SI	SI	NO	situazione mista SS7 e SIP
AG12	SI	NA	SI	SI	SI	SI	NO	situazione mista SS7 e SIP
AG1	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG2	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG3	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG4	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG5	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG8	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG9	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG13	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG14	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG15	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7
AG16	NO	NA	NO	SI	SI	NO	NO	ancora tutto il traffico in SS7

Digitel riporta, a conferma di quanto sopra, che in tali proposte di accordi TIM ha riconosciuto le compensazioni dovute a Digitel (nell'accordo di migrazione IP si legge: “[...] per il periodo intercorrente tra il 1/9/2014 e 1/3/2015 le Parti concordano che **A COMPLETO RISTORO DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DA DIGITEL ITALIA**, TIM riconoscerà la somma di € [omissis] mediante nota di credito [...]”);

In generale Digitel lamenta “maggior costi” sostenuti da Digitel causati dalla errata architettura di rete proposta da TIM, con duplicazione delle infrastrutture TDM e IP.

Cita inoltre un presunto ritardo della migrazione da Easy IP a *Bitstream*, non eseguita per difetti di configurazione dei database TIM.

Digitel ritiene, pertanto, la “compensazione” proposta da TIM inidonea e non rispondente in alcun modo ai danni diretti ed indiretti subiti e in divenire, per effetto del perdurare delle problematiche citate.

Con comunicazione a TIM del febbraio 2016 e successive Digitel ha lamentato formalmente la non correttezza delle fatture IAV (Interventi A Vuoto), il mancato rispetto di SLA e i suddetti aggravii.

Stante l'esposizione crescente di Digitel, le Parti avevano, nel mentre, convenuto, il [omissis], un [omissis] del debito maturato da Digitel, con pagamenti, secondo la stessa, sino ad oggi rispettati.

TIM, a novembre 2016, rigettava le citate diffide di Digitel, disconoscendo ogni rilievo di carattere regolamentare ed esigendo l'immediato pagamento delle fatture scadute.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il 6 febbraio 2017 TIM ha diffidato Digitel all'immediato pagamento di € [omissis], pena il distacco dei collegamenti in caso di mancato adempimento entro 30 giorni.

L'Autorità, come di prassi nel ricevere le comunicazioni dalle società relativamente alle situazioni di criticità di cui alle diffide citate, nell'ambito delle attività a tutela dei consumatori inviava a Digitel e a Telecom le comunicazioni del 17 novembre 2016, con protocollo n. 60074, e del 9 febbraio 2017, protocollo n. 6813, in cui veniva richiesto di informare i clienti della situazione di criticità contrattuale e di possibile interruzione dei servizi, in modo che gli stessi potevano per tempo passare ad altro operatore.

Non ancora trascorsi i 30 gg di cui alla diffida in data 17 febbraio 2017 Digitel registrava l'improvvisa chiusura del *provisioning* necessario all'attivazione e migrazioni di nuove linee da parte di Digitel e/o dei propri *reseller*, con blocco della propria operatività, motivo per il quale l'istanza di Digitel reca anche la domanda di provvedimento d'urgenza.

In merito ai pagamenti reclamati da TIM, Digitel dichiara di aver sempre onorato il [omissis], salvo sospendere i pagamenti correnti (a quanto acquisito a partire da ottobre 2016) sui servizi già oggetto di doglianze (dal 2014 Digitel lamenta di aver pagato, per fatti imputabili a TIM, una *doppia rete*, nonché patito ritardi e mancate migrazione dei servizi, oltre al mancato rispetto di SLA da Offerta di Riferimento pertinente).

Il distacco dei collegamenti TIM interessa oltre 80.000 linee di accesso Digitel e oltre 180 *resellers* che utilizzano tali linee.

3 Le argomentazioni delle Parti

3.1 La posizione di Digitel

Considerazioni generali

Digital lamenta, per effetto delle condotte di TIM, un danno irreparabile, con effetti diretti sulla continuità dei servizi e offerti ai propri utenti (diretti e tramite *resellers*), nonché sul proprio avviamento, buon nome commerciale ed immagine.

Ritiene che il blocco del *provisioning* costituisca un arbitrio grave ed ingiusto, iniquo, immotivato, illegittimo e svolto in lesione dei diritti del concorrente, stante anche la posizione asimmetrica di *essential facility* costituita dalla rete TIM per i servizi Digitel.

Telecom avrebbe violato la regolamentazione dell'Autorità oltre che aver abusato della propria posizione dominante, in violazione dell'art. 102 del Trattato.

Sulla Migrazione IP su rete SIP per servizi voce

TIM, nel realizzare la migrazione IP su rete SIP per servizi voce, richiesta da Digitel, avrebbe violato le delibere nn. 128/11/CIR, 64/14/CIR e 52/15/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Digitel stima, a causa dell'inadempimento contrattuale di TIM (ritardi accumulati), un credito quantificabile nell'importo di oltre € [omissis], maturato dal gennaio 2013 a dicembre 2016 (la valorizzazione del 2017 è in corso), così determinato:

- costi diretti e gestionali dei flussi E1 della rete BBN in modalità TDM, che si aggirano a € [omissis] per un importo complessivo di € [omissis] (IVA esclusa);
- credito mensile dei collegamenti della rete BBN in modalità TDM tra Milano Bersaglio e MilanoCaldera, pari a € [omissis] per la durata per intero dei ritardi imputabili a TIM, per un importo complessivo di € [omissis] circa;
- costi di ampliamento della centrale IP (Cirpak-Thompson) sostenuti per la realizzazione dell'interconnessione ITC-IP e per le relative consulenze esterne per un valore pari a € [omissis];
- costi relativi agli adeguamenti necessari per la centrale TDM (Teles) per gestire il ritardo della migrazione IP per € [omissis];
- costi sostenuti da Digitel per l'housing Infracom presso il Campus di Milano Caldera per la centrale TDM Teles (gli stessi costi si sostengono per la Centrale IP Cirpack-Thompson), per € [omissis];
- costi di consulenza esterna addebitabili per i test di interoperabilità SIP per ITC-IP, per € [omissis];
- costi del personale interno in forza in Digitel impegnato nelle attività di migrazione dei servizi per un valore di € [omissis];
- costi di adeguamento della centrale Cirpack-Thompson, ivi compresi i costi del consulente Connecting Project S.r.l., per portare il protocollo SIP all'ultima versione richiesta da TIM per poi scoprire che la rete TIM non risulta essere *compliant* alle specifiche di detta versione SIP e quindi inadempiente secondo la regolamentazione applicabile. Il tutto a fronte di costi pari a € [omissis].

I ritardi, secondo Digitel, decorrono dal gennaio 2013, atteso che le specifiche tecniche di interconnessione IP (ST 769) sono state approvate il 7 novembre 2012 e pubblicate l'8 gennaio 2013, data dalla quale Digitel sostiene di essere pronta alla migrazione, come i fatti stessi ed i test eseguiti atterrebbero.

Sulla migrazione degli accessi da Easy IP a Bitstream ATM

Parimenti inadempiente sarebbe TIM con riguardo alla Migrazione Accessi da Easy IP a *Bitstream*.

Ad oggi, TIM non avrebbe ancora migrato circa 3.200 linee ADSL di Digitel, causando un danno economico per mancati risparmi per circa €[omissis], a titolo di razionalizzazioni ed ottimizzazioni di servizio composto da:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- € [omissis] per aggravio servizio Easy IP rispetto a *Bitstream* da settembre 2015 a oggi per un totale stimabile in almeno € [omissis]
- €12.000/mese per banda Ethernet *long distance* fatturata a 200/euro/anno/MB anziché 104 euro da maggio 2016 a oggi per un totale di €[omissis].

Tale richiesta migrazione dei servizi Easy IP non risulterebbe di fatto processabile da TIM per via del fatto che i relativi CRM non risulterebbero sincronizzati con i servizi *Bitstream*, motivo per il quale le attivazioni sono state periodicamente rigettate dal database preposto da TIM a Digitel, con conseguenti sospensioni di servizi, ritardi nelle attivazioni e richieste di risarcimenti dai *reseller* coinvolti, con conseguenti danni diretti patiti da Digitel in lesione del proprio avviamento, buon nome commerciale ed immagine.

Inoltre, a seguito del rilascio dei *kit Bitstream* da parte di Telecom, sin dai primi tentativi di migrazioni del 26 agosto 2015, Digitel afferma che sono stati registrati reiterati rigetti da parte del database. TIM, nel mentre, avrebbe imposto a Digitel il contributo (Una Tantum previsto dalla OR applicabile) per l'attività di cambio piattaforma tecnologica di [omissis]€ +IVA per ogni linea, tuttavia per attività non resa e/o non fruibile, nonostante ogni ritardo ed inadempimento fosse a lei, aggiunge Digitel, esclusivamente addebitabile.

Stante il perdurare dell'inadempimento, dietro insistenze di Digitel per l'approntamento di soluzioni di migrazione funzionanti, TIM, aggiunge Digitel, proponeva un servizio non regolamentato, mai richiesto né accettato da Digitel, di "migrazione assistita" al costo di [omissis] € di assistenza/linea ed un contratto con codice di progetto a prezzi maggiorati e liberatorie in merito ai ritardi subiti.

Digitel sostiene che, da ottobre 2016 ad oggi, la migrazione del servizio EasyIP risulta solo parzialmente operativa (16% del parco linee ADSL attive sul totale di circa 4.000) in quanto poche utenze sono state correttamente processate senza la necessità di bonifica e adeguamenti dei database Easy IP e *Bitstream*.

I ritardi ed inadempimenti di cui trattasi avrebbero determinato dei danni, inerenti a disottimizzazioni, lancio commerciale ed avviamento, cautelativamente quantificabile, secondo Digitel, in complessivi € [omissis].

Sulle Penali relative agli SLA di provisioning e rimodulazione OR su linee disattivate

In applicazione delle Offerte di Riferimento pertinenti Digitel chiede una pronuncia formale dell'Autorità sull'equo compenso dovuto a Digitel per mancato rispetto degli obblighi di servizio previsti a carico di TIM.

Secondo Digitel, i ritardi e disservizi, sin dal 2008, riguardano richieste di *provisioning di WLR, Easy IP, ULL (quest'ultimo dal 2010) e assurance per Circuiti trasmissivi con capacità dedicate*, per un totale complessivo (solo a titolo di penali SLA applicabili da regolamentazione di settore) di € [omissis].



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ad oggi TIM avrebbe pagato € [omissis] rispetto ai € [omissis] richiesti a fine 2015.

A questi si aggiungono, aggiunge Digitel, le penali SLA per il ritardo di 97 giorni del rilascio della co-location nello stadio di linea di Casamicciola Terme con codice IDBRE001422 e il mancato guadagno, la perdita del *reseller* e del credito a favore di Digitel per un valore complessivo pari a € [omissis].

Infine, sarebbero poi da riconoscere a vantaggio Digitel *le rimodulazioni a titolo di linee disattivate di cui alle OR approvate sui Mercati 4 e 3*, per un totale di costi nel periodo pari a circa € [omissis] (Digitel ha poi rinunciato a tale richiesta).

Digitel ribadisce che gli SLA applicabili da OR totalizzano circa € 403 mila mentre per i 97 giorni di ritardo del sito Casamicciola Terme (rilascio sito ULL dove i ritardi sono chiari, indennizzi e SLA applicabili) il computo delle penali ammonta a € [omissis] mila, per un totale di € [omissis] circa.

Sul tema della “mancata fatturazione” delle penali da parte Digitel, la stessa evidenzia che, come noto, tale fase dovrebbe seguire l’apertura di una verifica tra le *Parti* e successivo benessere di TIM alla fatturazione, cosa mai avvenuta ad oggi. Secondo Digitel, non solo TIM non avrebbe dato il benessere alla fatturazione, ma non avrebbe neanche rifiutato i calcoli delle penali SLA richieste da Digitel ed indicate nella figura seguente:

[omissis]

Figura 1: Prospetto riepilogo penali 2008-2016

Richiesta di Digitel

Per quanto premesso Digitel ha chiesto all’Autorità, ai sensi dell’art. 4 del *Regolamento*, che:

1. **in via interinale** (questione già affrontata e definita con la delibera citata in premessa), stante le gravi inadempienze sopra rilevate e l’irreparabile pregiudizio arrecato o arrecabile nelle more all’avviamento ed operatività di Digitel, ordini a TIM:
 - a. l’inibizione e sospensione di ogni distacco di linee o servizi paventato sui collegamenti Digitel;
 - b. l’immediato ripristino di tutti gli strumenti necessari per il *provisioning* dei servizi (sito SFTP e portale web) ovvero il ripristino degli strumenti necessari di tutti i servizi necessario all’attivazione e migrazioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nuove linee da parte di Digitel sospeso dal 17 febbraio 2017, tutelando con ciò anche le esigenze degli utenti di Digitel Italia S.p.A;

2. **nel merito** (questione oggetto del presente provvedimento) accerti e dichiari la violazione da parte di TIM delle norme regolamentari applicabili in merito a servizi richiesti da Digitel, ossia:
 - a. migrazione IP su rete SIP per servizi voce, in particolare con riguardo alle richieste Digitel di servizio di interconnessione IP e relativa migrazione del traffico sull'interconnessione su protocollo IP dall'interconnessione TDM,
 - b. Migrazione Accessi da Easy IP a *Bitstream* ATM come richiesta da Digitel,
 - c. fornitura delle prestazioni associate agli obblighi di *provisioning, assurance* e/o migrazione di linee, stanti le SLA e penali di servizio,
 - d. obblighi in merito a disattivazioni di linee,

per l'effetto riconoscendo a vantaggio di Digitel un credito dovuto ai termini contrattuali e regolamentari pari a complessivi € [omissis] (IVA esclusa) derivanti dalla somma di € [omissis], o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per obblighi di migrazione IP non eseguiti; € [omissis], o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a titolo di mancata migrazione di linee ADSL (Migrazione Accessi da Easy IP a *Bitstream* ATM); € [omissis] per penali SLA di *provisioning, assurance* e/o migrazione dovuti a termini di OR nonché, infine, € [omissis] a titolo di rimodulazioni costi a titolo di linee disattivate di cui alle OR approvate per i mercati 3 e 4 (tale ultima richiesta è stata, nel corso dell'udienza del 5 luglio 2017, considerata decaduta da parte di Digitel. La relativa trattazione, pertanto, non sarà svolta);

3. sempre nel merito, accertato e dichiarato il difetto di adempimento di TIM nella migrazione IP su rete SIP per servizi voce per quanto sopra esposto, imponga a TIM l'immediata configurazione ed approntamento degli apparati e linee ai fini della migrazione secondo quanto dovuto ai termini della specifica tecnica ST.769;
4. il tutto con la più ampia riserva di ogni diritto e tutela di legge.

3.2 La posizione di Telecom

TIM rileva che i temi del contendere vertono su quattro questioni fondamentali:

- la migrazione del traffico da TDM a IP
- la migrazione degli accessi da Easy IP a *Bitstream* ATM



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- le penali per servizi di *provisioning*
- la “rimodulazione costi linee disattivate”.

TIM richiama che su tali questioni Digitel lamenta un certo numero di ritardi, disservizi, violazioni regolamentari e contrattuali che – a suo dire – avrebbero determinato l’insorgere di un credito nei confronti di TIM pari a € [omissis] (IVA esclusa).

Aggiunge TIM che, sulla scorta di tali rivendicazioni, ed avendo Digitel ricevuto da TIM in data 2 febbraio 2017 una diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ. (con termine di 30 gg. per adempiere) per il mancato pagamento a TIM del complessivo importo, non contestato, di € [omissis], la medesima Digitel – senza avere adempiuto nel termine di cui alla diffida – ha richiesto in via cautelare all’Autorità di: a) inibire ogni iniziativa di cessazione di linee e servizi da parte di TIM; b) ordinare il ripristino degli strumenti di *provisioning* dei servizi (sito SFTP e portale Wholesale).

Valutazione del fumus - Incompetenza dell’Autorità a decidere su richieste di risarcimento danni

Secondo TIM, nella sua funzione di valutazione della fondatezza delle richieste cautelari avanzate da Digitel, l’Autorità dovrebbe accertare, ai sensi delle domande depositate dall’istante, l’esistenza di un “*credito dovuto ai termini contrattuali e regolamentari pari a complessivi € [omissis] così composti:*

- a) € [omissis] o della diversa somma ritenuta di giustizia per obblighi di migrazione IP non eseguiti,
- b) € [omissis] o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di mancata migrazione di linee ADSL (Migrazione accessi da Easy IP a Bitstream ATM),
- c) € [omissis] per penali SLA di *provisioning*, assurance e/o migrazione dovuti a termini di Offerta di Riferimento,
- d) € [omissis] a titolo di rimodulazioni costi linee disattivate di cui alle Offerte di Riferimento dei Mercati 4 e 3”.

TIM ritiene che le domande di cui alle lettere a) e b), del sopra citato elenco, sono – a tutti gli effetti – delle richieste di risarcimento danni in merito alle quali l’Autorità ha da tempo confermato la sua incompetenza a decidere.

Poiché il loro accertamento è sottratto alla competenza dell’Autorità, le stesse non possono concorrere alla determinazione della fondatezza delle richieste cautelari avanzate da Digitel.

Per quanto riguarda le penali di cui alla lettera c), TIM, a fronte di un totale fatturato pari ad € [omissis] ha già benestariato a Digitel la somma di € [omissis]

TIM evidenzia che, a fronte di un’ulteriore richiesta di € [omissis], per cui Digitel non ha provveduto alla fatturazione, TIM ha comunque effettuato verifiche dando riscontro a Digitel nel senso che non sono dovuti ulteriori importi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Non risulta pertanto a TIM chiaro come Digitel abbia provveduto all'individuazione dei [omissis] € indicati.

Per quanto riguarda le somme di cui alla lettera d) TIM rileva che né dal file allegato da Digitel né dalla descrizione contenuta nell'istanza si può evincere quale sia l'oggetto della contestazione della ricorrente.

Ciò premesso TIM fornisce di seguito una sintetica ricostruzione degli eventi relativi alla "Migrazione IP" e "Migrazione accessi da Easy IP a Bitstream ATM", a riprova, secondo TIM, della totale infondatezza delle contestate violazioni regolamentari.

Sulla Migrazione IP

Nella sua ricostruzione Digitel sostiene:

- di essere stata pronta alla migrazione del traffico da gennaio 2013;
- che TIM avrebbe proposto modelli di interconnessione "Tecnicamente non realizzabili";
- che TIM avrebbe infine imposto ad aprile 2013 un accordo di ITC IP non adeguato alle sue esigenze;
- che, per fare fronte alle problematiche tecniche insorte, TIM avrebbe proposto un accordo di migrazione amministrativa dal contenuto – a dire di Digitel – irrisorio.

Ciascuna di queste affermazioni è confutabile, secondo TIM, per i seguenti motivi.

Digitel ha sottoscritto l'accordo di PVV per l'interconnessione IP il **23 dicembre 2011**, ovvero prima dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della Specifica Tecnica n. 769 di dettaglio ai sensi della delibera n. 128/11/CIR (pubblicata l'8 gennaio 2013).

Successivamente, **dal 30 agosto al 12 ottobre 2012**, Digitel ha effettuato le prime prove in Test Plant (con Specifica Tecnica Bilaterale) ed un secondo giro di prove con Specifica Tecnica 769 dal 25 febbraio¹ **al 10 marzo 2013**.

A seguito di tali prove, Digitel ha sottoscritto:

- I. **in data 11 aprile 2013**, l'"Accordo per la fornitura del servizio ITC diretta alla rete fissa di Telecom Italia in tecnologia VOIP/IP SIP-I";

¹ Ne consegue che lo start up di Digitel decorre – a valle dell'approvazione della ST 769 – dal 25 febbraio 2013.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- II. **in data 23 luglio 2013**, l'“Accordo per la fornitura del servizio ELIoS tra Telecom Italia e Digitel Italia” funzionale all'interconnessione in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I;²
- III. in data **27 giugno 2014**, l'“Accordo per la fornitura del servizio di interconnessione inversa tra le reti fisse di Telecom Italia e di DIGITEL in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I”, propedeutici alle fasi di qualificazione della rete (PQR).

Digitel ha inizialmente scelto di effettuare le prove utilizzando la soluzione VLAN su KIT *Bitstream*, soluzione rilasciata tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015.

Pertanto, secondo TIM, non risponde al vero l'affermazione secondo la quale TIM avrebbe proposto modelli di interconnessione tecnicamente non realizzabili; è semmai vero che il modello d'interconnessione è stato scelto dall'operatore e che tale modalità ha richiesto un effort particolare da parte di TIM.

Le PQR sono state avviate **il 3 marzo 2015** ed interrotte per causa Digitel il 6 marzo.

Con mail del 25 giugno 2015 Digitel ha comunicato la sua disponibilità a riprendere i test, che si sono conclusi il **12 ottobre 2015**.

Ad oggi, le attività di migrazione sono state parzialmente completate. In particolare, delle 16 aree Gateway 5 sono state migrate al traffico diretto e reverse in modalità IP, mentre le restanti sono state migrate solo al traffico diretto.

Per quanto sopra, ed appurato che le attività di migrazione del servizio di interconnessione diretta e inversa dalla tecnologia in TDM – disciplinate dai contratti sopra citati – si sono protratte oltre le tempistiche concordate per problematiche tecniche, riconducibili ad entrambe le *Parti*, insorte nel processo di realizzazione del nuovo piano impiantistico, TIM ha effettuato un calcolo di valorizzazione economica delle somme da riconoscere a Digitel in applicazione dei criteri della c.d. migrazione amministrativa stabiliti dall'Autorità con la delibera n. 52/15/CIR.

Tale valorizzazione è stata discussa con Digitel ed ha costituito oggetto di una proposta di accordo basato sui seguenti due criteri:

- considerare dal 1 febbraio 2016, dal punto di vista amministrativo, l'interconnessione tra le rispettive reti fisse al 100% migrata su IP con conseguente emissione alla data di firma dell'accordo, di note di credito relative a fatture già emesse;

² Il servizio ELIoS è stato ritenuto funzionale all'interconnessione e propedeutico alle PQR solo per scelta di Digitel, scelta conseguente alla struttura di interconnessione decisa da Digitel stessa. Non risulta allegato agli atti alcun accordo sottoscritto dalle *Parti*, ma solo scambi di corrispondenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- riconoscere, per il periodo antecedente il 1° febbraio 2016, un rimborso a Digitel per un importo complessivo di € [omissis] (calcolato applicando i criteri della c.d. migrazione amministrativa) a fronte dell'avvenuto accertamento di un ritardo di 7 mesi (compresi nel periodo settembre 2014 – febbraio 2016). Tale somma sarebbe pari a Euro [omissis] IVA compresa, aggiornata a maggio 2007.

Digitel – dopo avere concordato verbalmente i predetti criteri e valori – ha ritenuto di rifiutare la sottoscrizione di tale proposta.

TIM ritiene che l'analisi di merito dell'Autorità non potrà che dimostrare che la proposta avanzata da TIM è coerente con i criteri indicati dalla regolamentazione in tema di migrazione amministrativa e che il calcolo del ritardo imputabile a TIM è stato effettuato sulla base di un'accurata ricostruzione delle esigenze tecniche rispettivamente manifestate dalle due società.

Sulla Migrazione Easy IP

Nella sua ricostruzione Digitel contesta la mancata migrazione di circa 3.200 linee ADSL da Easy IP a *Bitstream* ATM, sostenendo che:

- la richiesta di migrazione non sarebbe stata processabile dal sistema CRM TIM e le relative attivazioni sarebbero oggetto di ritardi e sospensioni;
- per ovviare a tali disservizi TIM avrebbe proposto un servizio di migrazione assistita, contestato da Digitel per importi e prestazioni.

TIM ritiene la contestazione è infondata, per i seguenti motivi.

Dal punto di vista tecnico TIM evidenzia come nel periodo agosto 2015 - settembre 2016 erano stati inseriti in CRM e gestiti circa 160 ordini di migrazione da Easy IP a *Bitstream* senza codice progetto (con Digitel = Donating = Recipient) e, nel periodo settembre 2016 – dicembre 2016, ulteriori 532 ordini di migrazione, inseriti da Digitel utilizzando impropriamente il codice progetto.

Non risponde al vero, secondo TIM, l'affermazione di Digitel secondo la quale TIM ha proposto un servizio di migrazione assistita per “ovviare a disservizi TIM”; viceversa, l'esigenza manifestata da Digitel, a fine 2015, è stata quella di ricevere supporto operativo per effettuare la migrazione, in modalità assistita con specifico progetto, degli accessi in consistenza dal servizio “Easy IP” (disciplinato dal contratto “Easy IP Special Profile” vigente tra le *Parti*) al servizio *Bitstream*, data la numerosità degli accessi stessi.

A fronte di tale esigenza, dopo aver ricevuto da Digitel l'elenco delle consistenze che intendeva migrare, TIM si sarebbe attivata con le proprie strutture tecniche per verificare nel dettaglio le attività operative e di coordinamento e gestione del progetto e, conseguentemente, predisporre un'offerta commerciale.

Nel corso degli approfondimenti tecnici bilaterali finalizzati alla predisposizione del progetto sottostante l'offerta commerciale, Digitel ha manifestato l'ulteriore esigenza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di modificare l'architettura della propria rete di *backhauling* (tra cui la richiesta di riduzione dei nodi per *Bitstream* Ethernet da 16 a 5). Tale esigenza ulteriore ha richiesto una rielaborazione tecnica del piano di migrazione assistita a progetto che si stava predisponendo.

Il progetto non ha poi avuto seguito, in quanto non è stato ritenuto conveniente da Digitel che ha espresso tale posizione in occasione dell'incontro tenuto fra le società il 19 novembre 2015.

Nell'occasione erano state analizzate, prioritariamente, le azioni concordate per il recupero del credito di TIM nei confronti di Digitel, azioni concordate che hanno poi portato al perfezionamento del [omissis].

In tale circostanza TIM ricordava a Digitel che avrebbe comunque potuto procedere, in totale autonomia, con una migrazione non assistita ai sensi della delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS.

Il tema della suddetta migrazione è stato oggetto di analisi nel corso di un'ulteriore riunione tenutasi presso la sede TIM il 18 maggio 2016.

A seguito dell'incontro del 18 maggio 2016 TIM ha elaborato, sulla base delle esigenze di Digitel, un'offerta commerciale di migrazione non assistita, prevedendo un prezzo unitario ottimizzato sulla base delle tipologie tecniche degli accessi easy IP di Digitel.

In data 22 giugno 2016, in un incontro presso gli uffici di Digitel a Firenze, TIM ha illustrato l'offerta commerciale di migrazione anticipandone le condizioni economiche.

In data 26 luglio 2016 TIM ha inviato l'offerta a titolo di proposta e, in via collaborativa, ha anticipato a Digitel il codice di migrazione.

Digitel non ha dato riscontro alla proposta di TIM fino alla data del 22 settembre 2016 e, tuttavia, ha inserito alcuni ordini di migrazione utilizzando in maniera inappropriata il suddetto codice.

In assenza del perfezionamento tra le *Parti* dell'offerta commerciale la stessa non ha validità, pertanto non è possibile utilizzare il codice Progetto associato a tale offerta, con conseguente applicazione delle condizioni economiche proposte da TIM.

Ciò premesso, TIM rigetta i presunti e lamentati ritardi nell'effettuazione della migrazione degli accessi Easy IP a *Bitstream*, e ritiene che le azioni commerciali sono sempre state condotte da TIM, senza soluzione di continuità, in un'ottica di piena collaborazione.

Di seguito TIM riepiloga i principali eventi della "migrazione Easy IP" integrando quanto già ricostruito nella precedente memoria:

- A settembre 2015 Digitel ha richiesto a TIM la migrazione di circa 3.000 linee (confermare) dalla offerta Easy IP a quella *Bitstream*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- La struttura tecnica-commerciale di TIM si è attivata per predisporre un progetto di migrazione assistita (idonea per questa particolare tipologia di “migrazione di massa” richiesta dagli operatori e, in genere, conveniente in relazione al servizio richiesto).
- Successivamente, Digitel ha richiesto a TIM una modifica dell’architettura della rete di *backhauling* che contemplava la riduzione del numero dei nodi *Bitstream* Ethernet da 16 a 5. Tale richiesta ha determinato la necessaria rielaborazione del piano di migrazione a progetto in corso di approntamento.
- Completato il progetto di migrazione (migrazione a DAC, prove dopo la permuta, contatto con il NOC Digitel, eventuale roll-back...), TIM ha definito i tempi ed i relativi costi e li ha comunicati a Digitel nell’ambito del gruppo di progetto. TIM lo ha proposto a Digitel, ricevendone un rifiuto comunicato dall’operatore in occasione di un incontro tenutosi il 19 novembre 2015 e motivato dall’operatore per la sua non convenienza in funzione della propria tipologia di clientela.
- Preso atto del rifiuto di Digitel, TIM ha suggerito all’operatore in occasione di un incontro tenuto il 18 maggio 2016 di aderire ad un’Offerta di migrazione *Bitstream* “non assistita” secondo le modalità di migrazione OLO - OLO definite nella delibera n. 274/07/CONS, verso la quale l’Operatore manifestava interesse, al fine di superare il maggior costo connesso al precedente Progetto.
- In data 22 giugno 2016, in un incontro presso gli uffici di Digitel a Firenze, TIM ha illustrato una nuova offerta commerciale di migrazione “massiva” non assistita (con *codice progetto*), a condizioni economiche ancora più favorevoli.
- In data 26 luglio 2016 TIM ha inviato a Digitel la predetta offerta a titolo di proposta e, in via collaborativa, ha anticipato a Digitel stessa il relativo codice di migrazione (utilizzabile solo a fronte della sottoscrizione dell’Offerta).
- Digitel, pur non riscontrando tale proposta, iniziava ad inserire ordini di migrazione utilizzando impropriamente il suddetto codice. A questo proposito si ribadisce che in assenza del perfezionamento dell’offerta commerciale, tale codice non può essere utilizzato né è possibile applicare le relative condizioni economiche dell’Offerta.
- Soltanto in data 22 settembre 2016, Digitel riscontrava positivamente la proposta di Offerta inviata da TIM, sottoponendo due modifiche:
 - La retrodatazione della data di decorrenza dell’accordo (da luglio 2016 a maggio 2016),
 - L’applicazione di garanzie nella esecuzione del progetto particolarmente onerose e tipicamente non previste per offerte di migrazione non assistita.

Anche questa offerta non veniva pertanto perfezionata né sottoscritta dalle *Parti*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alla luce di tale ricostruzione appare evidente, secondo TIM, che l'affermazione di Digitel secondo la quale TIM avrebbe imposto piani di migrazione a “prezzi maggiorati”, “con liberatorie in merito ai ritardi subiti”, “mai richiesti” e “ovviamente mai accettati” è falsa.

TIM conclude che – su richiesta di Digitel – ha elaborato progetti di migrazione che sono stati alternativamente rifiutati o inaccettabilmente modificati da controparte nel tentativo di fruire di prestazioni e *caring* elevati senza il giusto corrispettivo.

Ad oggi le linee Easy IP migrate sono circa 700.

TIM respinge ogni accusa di ritardo ed inefficienza nell'esecuzione degli ordinativi di migrazione.

Sulla richiesta di penali

Come già anticipato nella memoria di replica all'istanza cautelare, TIM ritiene che la richiesta di penali per € [omissis] avanzata da Digitel sia del tutto destituita dei minimi requisiti di accertabilità e valutazione.

In primo luogo Telecom Italia sottolinea come la richiesta di €[omissis] formulata da Digitel sia in contrasto con quanto ricapitolato nella tabella prodotta da Digitel stessa, come riportato in Figura 1, nella quale sotto la voce “Riepilogo Calcolo Penali” la somma valorizzata risulta pari a € [omissis] per il periodo 2008-2015.

Ne deriva che l'asserito (e tutto da dimostrare) credito per penali di Digitel sarebbe pari a € [omissis].

Relativamente a quanto contenuto in Figura 1, TIM evidenzia quanto segue.

In prima battuta TIM sottolinea che Digitel non è stata in grado di produrre nessun puntuale riferimento alle fatture emesse, non avendo mai associato alle somme indicate il corrispondente numero di fattura. Inoltre:

- Le penali reclamate da Digitel per il periodo 2008-2011 (per un totale di € [omissis]) risultano oggetto di “fatture da emettere” e pertanto mai inviate a TIM né valutate/valutabili.
- Le penali reclamate da Digitel per il periodo 2012-2013 (per un totale di € [omissis] di cui – secondo Digitel - benestiarate € [omissis]) che l'istante definisce oggetto di “fatture emesse e benestiarate parzialmente” non sono associate né associabili ad alcuna fattura emessa da Digitel. In realtà, come risulta dalla lettera in allegato 3, la somma di € [omissis] è stata oggetto di verifica. A fronte delle verifiche operate da TIM le due società hanno condiviso che le penali effettivamente fatturabili da Digitel fossero pari a € [omissis]. Di conseguenza Digitel ha emesso le fatture n. 54931, 54932 e 54933 per tale importo complessivo, conseguentemente benestiarate e pagate integralmente da TIM.
- Le penali reclamate da Digitel per il periodo 2014-2015 fanno riferimento a “fatture emesse a maggio 2016”, per un ammontare complessivo di € [omissis]



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Benché non indicate da Digitel, TIM è riuscita ad associare alcune delle somme valorizzate a delle corrispondenti fatture di Digitel. In particolare:

- fattura n. 28431 (€ [omissis]) e fattura n. 28432 (€ [omissis]). Per queste due fatture TIM ha più volte richiesto a Digitel di fornire gli elementi oggettivi (segnatamente gli allegati alle fatture) indispensabili per l'analisi delle penali fatturate senza mai ottenere riscontro. A fronte di ciò le pretese per penali avanzate da Digitel sono da ritenersi irricevibili.
- fattura n. 28433 (€ [omissis]). Per questa fattura TIM ha rilasciato un benestare pari a € [omissis] (non evidenziato nella tabella di Digitel) contestando il residuo di € [omissis]. Le motivazioni di tale contestazione sono:
 - o OL non soggetto a penale;
 - o DRO diversa;
 - o gg. di sospensione non calcolati da Digitel;
 - o Canone e algoritmo di calcolo errati;
 - o Date differenti;
 - o Codici OL inesistenti;
- La somma di € [omissis] non risulta associata ad alcuna fattura.

Per quanto sopra, TIM ritiene che la somma contestata da Digitel nella sua istanza sia totalmente destituita di fondamento.

4 Valutazioni dell'Autorità sugli esiti dell'istruttoria nel merito

Sulla Migrazione IP

Nella sua ricostruzione Digitel sostiene:

- di essere stata pronta alla migrazione del traffico da gennaio 2013;
- che TIM avrebbe proposto modelli di interconnessione "Tecnicamente non realizzabili";
- che TIM avrebbe infine imposto ad aprile 2013 un accordo di ITC IP non adeguato alle sue esigenze;
- che, per fare fronte alle problematiche tecniche insorte, TIM avrebbe proposto un accordo di migrazione amministrativa dal contenuto – a dire di Digitel – irrisorio.

Si richiama che ai sensi della delibera n. 52/15/CIR, atteso che la migrazione coinvolge nella fattispecie di 16 aree Gateway, occorrono 16 mesi per un OLO a copertura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nazionale per la migrazione tecnica (da 12 a 16 AGW, punto D78 della delibera n. 52/15/CIR).

Alle tempistiche di migrazione determinate come sopra si aggiungono i tempi per i test cui corrisponde un valore massimo di 6 mesi (punto D81 della delibera n. 52/15/CIR)

L'Autorità rileva, a tale riguardo, che se si considera gennaio 2013 come data di applicabilità delle ufficiali specifiche tecniche di interconnessione ai fini della migrazione, sulla base di quanto disciplinato dalla delibera n. 52/15/CIR la migrazione tecnica doveva terminare dopo 6+16 (22) mesi, ovvero a novembre 2014. Tuttavia, ad oggi non è certamente stata completata la migrazione del traffico *reverse* di raccolta WLR e del traffico *reverse long*.

I tempi di completamento delle PVV e PQR

Nel corso dell'istruttoria è emerso che Digitel ha sottoscritto l'accordo di PVV per l'interconnessione IP il 23 dicembre 2011 (in atti, allegata da Digitel, la proposta contrattuale di TIM del 12 dicembre 2011).

Rileva inoltre, dagli atti, la proposta di accordo di interconnessione IP del 12 dicembre 2011 e l'accettazione di Digitel di aprile 2013.

A quanto riportato da Telecom nell'istruttoria, in data 23 luglio 2013 è stato siglato l'“Accordo per la fornitura del servizio ELIoS tra Telecom Italia e Digitel Italia” funzionale all'interconnessione in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I³.

Del 27 giugno 2014 sarebbe l'“Accordo per la fornitura del servizio di interconnessione inversa tra le reti fisse di Telecom Italia e di DIGITEL in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I”, propedeutico alle relative fasi di qualificazione della rete (PQR). A quanto indicato da TIM la relativa soluzione tecnica sarebbe stata rilasciata tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015.

Da quanto emerso, **dal 30 agosto al 12 ottobre 2012** Digitel ha effettuato le prime prove in Test Plant (con Specifica Tecnica Bilaterale). Ulteriori prove con Specifica Tecnica 769 sono state svolte dal 25 febbraio al 10 marzo 2013.

Il 10 marzo 2013, pertanto, è la data di asserito completamento, secondo quanto sostiene Digitel, delle PVV su cui le *Parti* convengono.

Ed infatti TIM ha comunicato a Digitel la conclusione delle Prove di Verifica e Validazione (PVV) - certificazione secondo la specifica tecnica 769 in protocollo SIP - con email del 6 maggio 2013.

³ Il servizio ELIoS è stato ritenuto funzionale all'interconnessione e propedeutico alle PQR solo per scelta di Digitel, scelta conseguente alla struttura di interconnessione decisa da Digitel stessa. Non risulta allegato agli atti alcun accordo sottoscritto dalle Parti, ma solo scambi di corrispondenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Inoltre, in data 3 settembre 2013 TIM ha rilasciato a Digitel il report formale di Qualificazione Interoperabilità IP (Segnalazione SIP) tra TIM e Digitel.

L'Autorità ritiene che non siano evidenziabili particolari ritardi nello svolgimento delle PVV laddove si consideri come data di partenza il gennaio 2013. A tale riguardo si richiama che la delibera n. 64/14/CIR di definizione della controversia tra Wind e Telecom Italia, su analoga questione (par. 102) ripota che si ritiene, a tale riguardo, ragionevole, ai fini della presente controversia, assumere come data iniziale di effettivo avvio del periodo di migrazione (inteso come avvio dei test e delle fasi reali di passaggio, secondo quanto riportato a livello qualitativo nell'OR di Telecom) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche del Ministero (novembre 2012). In altri termini Telecom era tenuta a consentire, laddove richiesto, lo svolgimento delle fasi preliminari (test) alla migrazione a partire dalla fine del 2012.

Nel corso dell'istruttoria è altresì emerso che si è avuto il completamento delle Prove di Qualificazione in Rete (PQR) ad ottobre 2015.

A tale riguardo risale al 23 luglio 2013 l'“Accordo per la fornitura del servizio ELIoS tra Telecom Italia e Digitel Italia” funzionale all'interconnessione in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I e al 27 giugno 2014 l'“Accordo per la fornitura del servizio di interconnessione inversa tra le reti fisse di Telecom Italia e di DIGITEL in tecnologia VoIP/IP SIP o SIP-I”, propedeutici alle fasi di qualificazione della rete (PQR).

Secondo Telecom Italia Digitel, nella seconda metà del 2013 (fine ottobre), ha scelto di effettuare le prove modificando la soluzione VLAN su KIT *Bitstream* (differente tipo di Kit di raccolta), facendo sì che la differente soluzione (circuiti ELIOS di raccolta del traffico Ethernet + IP vs i 16 nodi IP) fosse rilasciata a fine gennaio 2014 (con effort aggiuntivo di 3 mesi). Da febbraio 2014 ad aprile 2014 si svolgono altre discussioni tecniche (per ulteriori circa 3 mesi), tra le *Parti*, sul piano impiantistico delle PQR. Si rileva⁴, fatta salva una sospensione delle attività di 3 mesi per ulteriori aggiornamenti

⁴ Il 25 ottobre 2013, nel corso di una riunione Digitel richiede il passaggio degli apparati di raccolta KIT Bitstream dalla modalità evoluta “7604” alla modalità base “Juniper MX5”. La consegna degli ELIOS di raccolta del traffico Ethernet + IP vs i 16 nodi IP è quindi slittata al 31/01/2014, a causa della variazione progettuale voluta da DIGITEL nella richiesta degli apparati di raccolta KIT Bitstream.

Con mail del 4 novembre 2013 Digitel richiede la definizione di uno slot temporale per l'esecuzione dei test PQR. atteso che Telecom Italia dovrebbe consegnare l'infrastruttura di trasporto nazionale Bit ETH proprio nei primi giorni di novembre.

Con mail del 20 Febbraio 2014 Connecting Project indica il proprio Piano Impiantistico per le prove PQR (con individuazione di Firenze quale area più congeniale per i test), attendendo modifiche allo stesso.

Con mail del 26 marzo 2014 Connecting Project invia l'ultima versione aggiornata dello stesso Piano Impiantistico

Il 31 marzo 2014 Digitel richiede il cambio degli indirizzi IP, che comporta una revisione del piano impiantistico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impiantistici, che la ripresa delle prove avviene a fine giugno 2015 con il completamento a ottobre 2015 (12 ottobre).

Secondo Digitel, viceversa, le PQR, anticipate dalla firma del citato contratto di interconnessione diretta, hanno fatto riferimento al piano impiantistico proposto da TIM a Digitel e poi variato più volte per presunta incapacità di TIM di poter fornire le soluzioni proposte. In particolare, alla prima soluzione di TIM proposta per un canale da 300 MBit veniva poi dalla stessa TIM proposta la diversa soluzione, più onerosa per Digitel, di due canali da 100 MBit, con raddoppio di spese⁵.

Tanto premesso, l'Autorità ha verificato, nel corso dell'istruttoria, che a maggio 2013 erano state completate le prove PVV. Tuttavia le prove PQR si completano a ottobre 2015.

Risulta, quindi, un ritardo delle prove PVV e PQR, rispetto alle tempistiche regolamentate, da luglio 2013 (dato di presunto completamento a partire da gennaio 2013) ad ottobre 2015 (circa **28 mesi**). Tuttavia, una parte di tale tempistica (3 mesi) appare legata alla richiesta, di Digitel a Telecom Italia, di revisione della tipologia di kit di raccolta. Altre attività, da febbraio a giugno 2015, appaiono legate alla definizione, congiunta, di aggiornamenti del piano impiantistico di Digitel (quindi il periodo da febbraio 2014 a giugno 2014 si può imputare a ciascuna parte al 50%). Appare, pertanto, imputabile a Digitel un "ritardo" di circa 6 mesi connesso alle modifiche del piano impiantistico.

La migrazione tecnica

Completate le PQR, da quanto emerso in istruttoria, ad oggi, le attività di migrazione sono state parzialmente completate. In particolare, delle 16 aree Gateway 5 sono state migrate al traffico diretto e reverse in modalità IP, mentre le restanti sono state migrate solo al traffico diretto.

Il 22 aprile 2014 si ha una Call conference con Digitel per chiarire consistenze, moduli e siti contenuti nel piano impiantistico.

Dal 6 Marzo 2015 al 25 Giugno 2015 si ha una sospensione delle PQR e implementazioni del piano impiantistico aggiornato da parte di Digitel.

⁵ Secondo Digitel, nell'accordo Backhauling ETH, TIM forniva infatti, per ogni singolo PoP, 2 collegamenti distinti per il trasporto dei servizi dati e voce e la capacità di ciascun collegamento era pari a un minimo di 100 Mb/s, mentre negli accordi precedenti la proposta prevedeva un link a 300 Mb/s unico per PoP per il trasporto contemporaneo di voce e dati, ad un costo assai inferiore rispetto a quanto poi imposto, a suo dire, da TIM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Completati i test a ottobre 2015, in 16 mesi (febbraio 2017) si sarebbe dovuto completare la migrazione tecnica. Si aggiunge quindi, a luglio 2017, un ritardo di migrazione tecnica di 5 mesi⁶.

Per quanto riguarda le possibili cause del ritardo nella migrazione tecnica si evidenziano due fattispecie. La prima riguarda la diversità di vedute sul protocollo di chiamata del traffico WLR *reverse* (traffico originato dai clienti di Digitel attestati su accessi di Telecom Italia e consegnato a Digitel). In tal caso la responsabilità non appare imputabile a TIM, anche alla luce degli approfondimenti svolti nell'audizione del 5 luglio 2017.

D'altra parte, però, sulla base di quanto emerso in istruttoria (si fa riferimento, in particolare, alla seconda audizione) appaiono imputabili a Telecom Italia le problematiche che hanno impedito la migrazione all'IP del traffico *reverse long* (corrispondente al traffico diretto a numerazione geografica e non geografica di Digitel, originato dalle reti degli MNO e in transito su rete di Telecom Italia). Pertanto, in ogni caso Digitel non poteva migrare la propria piattaforma a causa di tali malfunzionamenti, anche se avesse implementato correttamente la ST 769 per il traffico WLR.

In conclusione si rileva un ritardo complessivo, ad oggi, di 33 mesi dei quali una parte molto minore (6 mesi) connessa a richieste di modifiche impiantistiche di Digitel. Infatti, anche laddove vi fossero delle richieste di modifica, Telecom Italia è soggetta a tempistiche regolamentate (SLA) di fornitura.

L'Autorità ritiene che Digitel si sia attivata per realizzare concretamente la migrazione ma che alcune problematiche di carattere tecnico, non alla stessa imputabili, ne abbiano impedito il completamento. D'altra parte, sebbene Telecom Italia non abbia opposto un rifiuto alla negoziazione dell'IC-IP, ha comunque dilazionato eccessivamente i tempi non agendo prontamente per risolvere le anomalie di interoperabilità emerse sul traffico *long reverse* e non procedendo con la necessaria tempistica alla realizzazione delle PQR una volta definito il piano impiantistico.

⁶ In relazione alla migrazione tecnica Telecom Italia ha riconosciuto che le attività di migrazione del servizio di interconnessione diretta e inversa dalla tecnologia in TDM – disciplinate dai contratti sopra citati – si sono protratte oltre le tempistiche concordate per problematiche tecniche, riconducibili ad entrambe le parti, insorte nel processo di realizzazione del nuovo piano impiantistico (lamenta infatti dei ritardi connessi a richieste di modifica della catena impiantistica di Digitel). TIM ha effettuato un calcolo di valorizzazione economica delle somme da riconoscere a Digitel in applicazione dei criteri della c.d. migrazione amministrativa stabiliti dall'Autorità con la delibera n. 52/15/CIR.

Tenuto conto dei problemi tecnici si rileva che la stessa Telecom Italia ha considerato la data del 1 febbraio 2016, dal punto di vista amministrativo, in cui l'interconnessione tra le rispettive reti fisse doveva essere al 100% migrata su IP. Su tale periodo TIM si imputa la responsabilità di un ritardo di 7 mesi corrispondente a circa [omissis] Euro (poco meno di [omissis] Euro/mese). A questi ne aggiunge altri circa [omissis] fino a maggio 2017 (11 mesi del 2016 + 4 mesi del 2017).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Atteso che la migrazione non è ad oggi completa l'Autorità ritiene di dover aggiungere almeno ulteriori 3 mesi, con un ritardo complessivo di 36 mesi, di cui 30 sommariamente imputabili a Telecom Italia.

La valorizzazione dei costi della migrazione amministrativa

L'Autorità ritiene, pertanto, di poter accogliere la richiesta di Digitel in relazione alla migrazione amministrativa a partire dalla data in cui si assume sia congruo ritenere che la migrazione tecnica sarebbe potuta iniziare (**gennaio 2014**, tenuto conto, rispetto a luglio 2013, di 6 mesi di ritardo imputabili a Digitel) fino al plausibile termine della migrazione (**aprile 2015**). La migrazione amministrativa implica (si veda il paragrafo 119 della delibera n. 64/14/CIR) che i soli costi di interconnessione TDM che Digitel, sulla base delle relative consistenze e delle condizioni economiche stabilite dalla normativa vigente e/o tra le *Parti*, dovrebbe pagare a Telecom Italia vengano progressivamente ridotti per simulare un'effettiva migrazione tecnica verso l'interconnessione IP che non si è potuta realizzare per cause non ascrivibili a Digitel stessa ma a Telecom. Essa può essere quantificata riducendo gradualmente, secondo un *glide path* lineare, i costi di interconnessione TDM, dovuti da Digitel a Telecom, che si annullano a partire da aprile 2015, secondo il meccanismo di seguito riportato (come costi mensili sostenuti da Digitel per i Kit di interconnessione (porte e flussi TDM), si assumono validi quelli agli atti del procedimento, salvo verifiche delle *Parti*).

A conferma di quanto sopra ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 52/15/CIR (Punto 126: “...*laddove a partire dalla data di richiesta della migrazione da parte di un OLO siano decorse le tempistiche stabilite in base alla dimensione dell'OLO (si veda il paragrafo precedente) senza che la migrazione sia completa per motivi oggettivamente imputabili a Telecom Italia, i costi di interconnessione sono così definiti: detto X il costo mensile sostenuto in tecnica TDM per i kit di interconnessione dall'operatore richiedente (determinato, ad esempio, sulla base della media delle ultime 3 fatture), il costo mensile TDM viene ridotto, a partire dalla data di completamento dei test (Y mesi dalla richiesta), iterativamente dell'X% al mese fino a giungere a 0 alla data di presunto completamento della migrazione (Z mesi dalla richiesta). Y e Z sono determinati in base alla tabella riportata nella precedente sezione e tenendo conto dei fatti in causa intercorsi tra le Parti.*”).

Nel corso del procedimento si è appurato che i costi dei soli kit di interconnessione TDM di Digitel ammontano a circa [omissis] Euro/mese IVA esclusa (precisato in [omissis] Euro/mese con successiva comunicazione di Digitel), per l'uso di porte e il trasporto TDM. A questi si aggiunge il costo dei collegamenti della rete BBN in modalità TDM tra Milano Bersaglio e MilanoCaldera (PoP di Digitel).

L'Autorità ritiene afferente al principio della migrazione amministrativa, trattandosi di un flusso di interconnessione, anche il costo dei collegamenti della rete BBN in modalità TDM tra Milano Bersaglio e MilanoCaldera, pari a [omissis] Euro/mese



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IVA inclusa (precisata in [omissis] Euro/mese con comunicazione di Digitel nel corso del procedimento). A tale voce, considerando un ritardo di 30 mesi, corrisponde un costo di Euro [omissis] IVA esclusa).

Considerato un ritardo non imputabile a Telecom di 6 mesi, la migrazione tecnica doveva cominciare a gennaio 2014 per terminare ad aprile 2015.

Da gennaio 2014 il costo dei kit doveva, virtualmente, regredire linearmente giungendo a 0 dopo 16 mesi. Considerando che il costo in 16 mesi è di circa [omissis] euro, una riduzione lineare ridurrebbe il costo dei kit di [omissis] Euro (costo non dovuto per effetto della progressiva migrazione tecnica).

A questo punto, da maggio 2015, il costo deve essere nullo fino al completamento della migrazione. Ad oggi, pertanto, si avrebbe una ulteriore riduzione di [omissis] Euro (8 mesi 2015+12 mesi 2016+10 mesi 2017).

Il costo non dovuto da Digitel per effetto della migrazione amministrativa ammonta, quindi, complessivamente a Euro [omissis] (IVA esclusa).

L'Autorità non ritiene afferenti, ai sensi della citata delibera che fa riferimento ai soli kit di interconnessione, al principio della migrazione amministrativa gli altri costi imputati da Digitel.

Sulle Penali relative agli SLA di provisioning

In applicazione delle OR Digitel chiede una pronuncia formale dell'Autorità sull'equo compenso dovuto a Digitel per mancato rispetto degli obblighi di servizio previsti a carico di TIM.

I ritardi e disservizi, sin dal 2008, riguardano richieste di *provisioning di WLR, Easy IP, ULL (quest'ultimo dal 2010) e assurance per Circuiti trasmissivi con capacità dedicate*, per un totale complessivo (solo a titolo di penali SLA applicabili da regolamentazione di settore) di € [omissis].

Ad oggi TIM avrebbe pagato, secondo Digitel, € [omissis] rispetto ai € [omissis] richiesti a fine 2015. A questi si aggiungono le penali SLA per il ritardo di 97 giorni del rilascio della co-location nello stadio di linea di Casamicciola Terme con codice IDBRE001422 e il mancato guadagno, la perdita del *reseller* e del credito a favore di Digitel per un valore complessivo pari a € [omissis].

Si riporta di seguito il riepilogo di quanto emerso in istruttoria, tenuto conto dello schema riportato in Figura 1 e le relative valutazioni conclusive dell'Autorità (nella tabella successiva il riepilogo delle fatture emesse e di quelle benestiarate da TIM).

- **Periodo 2008-2011:** Digitel reclama penali per un totale di € [omissis], che risultano oggetto di fatture da emettere e pertanto mai inviate a TIM, né valutate o valutabili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tale riguardo l'Autorità prende atto che solo in data 11 luglio 2017, quindi nel corso del procedimento, Digitel ha emesso le corrispondenti fatture. Si ritiene, pertanto, ai fini della riconciliazione tecnica ed economica delle richieste, che le *Parti* debbano attivare un tavolo tecnico di confronto.

- **Periodo 2012-2013:** Digitel reclama penali per un totale di € [omissis], di cui € [omissis] già benestariate da TIM. TIM asserisce che la somma di € [omissis] è stata oggetto di verifica penali senza emissione di alcun documento contabile. A fronte delle verifiche operate da TIM le due società hanno condiviso che le penali effettivamente fatturabili da Digitel fossero pari a € [omissis]. Di conseguenza Digitel ha emesso le corrispondenti fatture per tale importo complessivo, conseguentemente benestariate e pagate integralmente da TIM.

A tale riguardo l'Autorità ritiene che gli elementi allegati dalle *Parti* siano insufficienti e lacunosi. Si ritiene, pertanto, che le stesse debbano attivare un tavolo tecnico di confronto per riconciliare i dati in proprio possesso e per verificare la correttezza delle penali richieste.

- **Periodo 2014-2015:** Digitel reclama penali per un ammontare complessivo di € [omissis]. TIM è riuscita ad associare solo alcune delle somme valorizzate a delle corrispondenti fatture di Digitel.

A tale riguardo l'Autorità prende atto che in data 19 maggio 2016 risultano emesse da Digitel fatture per un totale di € [omissis] ed in data 11 luglio 2017 un'ulteriore fattura di € [omissis]. Si ritiene, pertanto, necessario che le *Parti* attivino un tavolo tecnico di confronto per la verifica delle penali richieste.

Si riporta, nel seguito e sulla base di quanto acquisito in istruttoria, lo stato delle fatture emesse e delle relative penali.

Data fatturazione	Periodo di riferimento	Servizio	Importo penale reclamato da Digitel (€)	Importo benestariato da TIM (€)
11/07/2017	2008-2011	ULL	[omissis]	[omissis]
11/07/2017	2008-2011	WLR	[omissis]	[omissis]
11/07/2017	2008-2011	Bitstream	[omissis]	[omissis]
TOTALE 2008-2011			[omissis]	[omissis]
Non presente	2012-2013	ULL – WLR – Bitstream	[omissis]	[omissis]
TOTALE 2012-2013			[omissis]	[omissis]



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

19/05/2016	2014-2015	ULL	[omissis]	[omissis]
19/05/2016	2014-2015	WLR	[omissis]	[omissis]
19/05/2016	2014-2015	Bitstream	[omissis]	[omissis]
11/07/2017	2015	Assurance Circuiti con Capacità Trasmissiva	[omissis]	[omissis]
TOTALE 2014-2015			[omissis]	[omissis]
11/07/2016	2016	Provisioning Co-Location Casamicciola T.	[omissis]	[omissis]
TOTALE 2016			[omissis]	[omissis]
TOTALE 2008-2016			[omissis]	[omissis]

Ricapitolando, in ragione della tardiva fatturazione da parte di Digitel delle penali oggetto del *petitum* e in assenza di dati oggettivi, verificati dalle *Parti* congiuntamente, ed esaustivi utili al calcolo delle penali, l'Autorità ritiene di rinviare la questione ad un tavolo di confronto tra le *Parti*, unici attori in grado di riconciliare i dati sui ritardi, al fine di definire il *quantum* legittimamente preteso.

Sulla migrazione da Easy IP a bitstream

Per quanto concerne la migrazione da Easy IP a *bitstream* si riporta di seguito la cronologia degli eventi, come emerso in istruttoria e documentato dalle *Parti*:

- **Settembre 2015:** Digitel ha richiesto a TIM la migrazione di circa 3.000 linee dall'offerta Easy IP a quella *Bitstream*.
- **Novembre 2015:** completato il *progetto di migrazione* (migrazione a DAC, prove dopo la permuta, contatto con il NOC Digitel, eventuale roll-back, ...) le *Parti* non addivenivano ad un accordo sui tempi ed i relativi costi.
- **Marzo 2016:** Le *Parti* si confrontano per l'adeguamento economico degli accessi EasyIP attivi.
- **18 maggio 2016:** si svolge un incontro tra le *Parti* per definire le modalità di migrazione. TIM ha proposto, senza accoglimento da Digitel, un'Offerta di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

migrazione *bitstream* “non assistita” secondo le modalità di migrazione OLO - OLO definite nella delibera n. 274/07/CONS.

- **26 luglio 2016:** TIM ha inviato a Digitel la predetta offerta a titolo di proposta e ha anticipato a Digitel stessa il relativo codice di migrazione (utilizzabile solo a fronte della sottoscrizione dell’Offerta).
- **Agosto-settembre 2016:** Digitel, pur non ancora riscontrando tale proposta, iniziava ad inserire ordini di migrazione utilizzando il suddetto codice. A questo proposito TIM ritiene che in assenza del perfezionamento dell’offerta commerciale, tale codice non può essere utilizzato né è possibile applicare le relative condizioni economiche dell’Offerta. In questa fase Digitel rileva criticità per disallineamento data base TIM.
- **22 settembre 2016,** Digitel riscontrava la proposta di Offerta inviata da TIM, sottoponendo due modifiche:
 - La retrodatazione della data di decorrenza dell’accordo (da luglio 2016 a maggio 2016),
 - L’applicazione di garanzie nella esecuzione del progetto particolarmente onerose e tipicamente non previste per offerte di migrazione non assistita.
 - Anche questa offerta non veniva pertanto perfezionata né sottoscritta dalle *Parti*.
- **Ottobre 2016 – oggi:** a seguito di circa 650 richieste (pari al 16% delle attuali linee ADSL Easy) di migrazione processate, l’attività risulta avviata, ma non conclusa.

A tale proposito, Digitel lamenta, per la mancata migrazione e le inefficienze ad essa legate, di aver sostenuto un costo pari a € [omissis] in 15 mesi.

Alla luce di quanto emerso, atteso che i processi di cambio di piattaforma tecnologica sono rimessi agli accordi tra le *Parti*, l’Autorità rileva che nessun accordo è stato mai sottoscritto.

Telecom Italia appare essersi comunque attivata con proposte sia di tipo assistito che non (tramite le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS).

Digitel ha tardivamente comunicato a Telecom Italia l’accettazione della proposta purché vengano applicate delle condizioni che quest’ultima non ha ritenuto accettabili.

Ciò premesso, l’Autorità ritiene, in primo luogo, che gli elementi allegati da Digitel non siano in grado di dimostrare una responsabilità di Telecom Italia. Inoltre, comunque, l’Autorità non appare aver titolo a intervenire retroattivamente, se non a decorrere dall’istanza, imponendo le condizioni di un contratto di migrazione (modalità economiche). D’altra parte qualora Digitel avesse ottenuto rifiuti immotivati all’accesso alla rete dati *bitstream* avrebbe potuto adire l’Autorità in precedenza e non solo a seguito della diffida di Telecom Italia di cui al provvedimento cautelare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene, pertanto, di rigettare tale richiesta di Digitel di risarcimento in relazione ai presunti ritardi nella migrazione tecnologica da Easy IP a *bitstream*.

Si fa altresì rilevare che ben diverso è il caso della migrazione amministrativa IP in cui tra le *Parti* erano stati sottoscritti numerosi accordi e le tempistiche di migrazione erano regolate dall'Autorità.

L'Autorità ritiene, tuttavia, di imporre a Telecom Italia di accettare gli ordini di migrazione di Digitel da easy IP a *bitstream*, effettuati nella modalità "non assistita" secondo le procedure di migrazione OLO - OLO definite nella delibera n. 274/07/CONS, sulla base del codice di migrazione già comunicato a Digitel. I costi di migrazione per linea sono quelli previsti per l'attivazione *bitstream* di cui alla vigente offerta di riferimento.

5 Conclusioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di accogliere parzialmente l'istanza di merito di Digitel in relazione alla migrazione da TDM a IP ordinando a Telecom Italia di emettere una nota di credito a favore di Digitel per la somma di Euro 1.131.564 (IVA esclusa).

L'Autorità non ritiene di accogliere la richiesta di Digitel di risarcimento, o comunque di compensazione di presunti maggiori costi, in relazione ai presunti ritardi nella migrazione tecnologica da Easy IP a *bitstream* attesa l'assenza di previsioni contrattuali tra le *Parti* e non avendo Digitel adito l'Autorità nel corso della trattativa ma solo a seguito di messa in mora da parte di TIM. D'altra parte, in assenza di specifiche previsioni normative e di un rifiuto all'accesso da parte di TIM, l'Autorità è incompetente in materia di risarcimento danni disciplinata dal Codice Civile. Sul piano della tutela della concorrenza e dell'incentivo all'utilizzo di soluzioni tecniche efficienti l'Autorità ritiene, tuttavia, di imporre a Telecom Italia di accettare, a partire dalla notifica del dispositivo, gli ordini di migrazione di Digitel da easy IP a *bitstream*, effettuati nella modalità "non assistita" secondo le procedure di migrazione OLO - OLO definite nella delibera n. 274/07/CONS, sulla base del codice di migrazione già comunicato a Digitel. I costi di migrazione per linea devono essere quelli previsti per l'attivazione *bitstream* di cui alla vigente offerta di riferimento.

In relazione alle penali reclamate da Digitel, attesa l'assenza di dati puntuali ed oggettivi allegati da parte di Digitel per il ricalcolo delle penali nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ritiene di rinviare la questione ai tavoli di confronto e conciliazione tra le *Parti*.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

1. In relazione alla richiesta di Digitel Italia S.p.A. relativa ai ritardi nella realizzazione della migrazione dalla interconnessione in tecnica TDM alla interconnessione IP, per effetto della “migrazione amministrativa” e in attuazione delle previsioni di cui alla delibera n. 52/15/CIR tenuto conto dei ritardi accertati, non è dovuto da Digitel Italia S.p.A. a Telecom Italia S.p.A. il costo di Euro 1.131.564 (IVA esclusa) relativo ai kit e flussi di interconnessione TDM.
2. In relazione al tema della migrazione da TDM a IP, ai sensi della delibera n. 668/13/CONS, come successivamente integrata, in particolare, con le delibere nn. 64/14/CIR e 52/15/CIR, le *Parti* completano, fatti salvi impedimenti che esulano dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del presente procedimento, la migrazione tecnica verso l’interconnessione IP del traffico TDM diretto e *reverse*. A tal fine Telecom Italia S.p.A. e Digitel Italia S.p.A. predispongono, collaborando in buona fede nello svolgimento delle connesse attività tecniche, tutte le risorse necessarie in modo da realizzare la migrazione entro il mese di ottobre 2017.
3. È rigettata la richiesta di Digitel Italia S.p.A. in relazione ai presunti ritardi causati da Telecom Italia S.p.A. nella implementazione della migrazione degli accessi di Digitel Italia S.p.A. dai servizi Easy IP verso i servizi *bitstream* ATM.
4. Fatti salvi eventuali accordi tra le *Parti* in merito a progetti di migrazione in modalità “assistita”, Telecom Italia S.p.A., a far data dalla notifica del dispositivo, accetta gli ordini di migrazione, relativi alle linee di accesso di Digitel Italia S.p.A. oggi in consistenza nella modalità Easy IP, da Easy IP a *bitstream*. Tali ordini sono processati da Telecom Italia S.p.A. nella modalità “non assistita” secondo le procedure di migrazione OLO - OLO definite nella delibera n. 274/07/CONS come modificata e integrata, sulla base del codice di migrazione già comunicato da Telecom Italia S.p.A. a Digitel Italia S.p.A. I costi di migrazione massimi, per singola linea, sono quelli previsti per l’attivazione *bitstream* di cui alla vigente offerta di riferimento, tenuto conto degli effettivi casi in cui è necessaria un’attività di cambio permuta nello stadio di linea e delle possibili riduzioni di costo consentite dai maggiori volumi.
5. Si rinvia ad un tavolo tecnico tra le *Parti* il calcolo delle penali, allegate nella presente controversia, connesse ai servizi di accesso acquistati da Digitel Italia S.p.A. ai sensi delle vigenti offerte di riferimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata a Digital Italia S.p.A. ed a Telecom Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi